

Atto di indirizzo interpretativo e operativo in materia di conferimento degli incarichi di tutorato ex art. 13 L. 341/1990:

“— *Visto l’art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, che istituisce le attività di tutorato e orientamento a favore degli studenti, senza prevedere alcun monte ore minimo o massimo;*
— *Visti i bandi emanati ai sensi dell’art. 13 L. 341/1990, che prevedono un massimale di ore rendicontabili, ma non prescrivono un minimo inderogabile, né indicano la prestazione parziale come causa di decadenza o motivo ostativo al conferimento dell’incarico;*
— *Considerato che il tutorato ex L. 341/1990 ha natura formativa e non subordinata, ed è finalizzato al supporto degli studenti nell’ambito del diritto allo studio;*
— *Considerato che la verifica e la certificazione delle ore effettivamente svolte rientrano nell’esclusiva responsabilità del docente titolare dell’insegnamento o dell’attività didattica cui il tutorato afferisce;*
— *Rilevato che il mancato conferimento dell’incarico in assenza di specifiche cause ostative previste dal bando o dalla normativa comporta un pregiudizio al diritto allo studio, un danno economico e curriculare al vincitore non imputabile alla sua condotta nonché una interruzione delle attività di supporto didattico;*
— *Ritenuta l’esigenza di fornire agli Uffici amministrativi un indirizzo interpretativo uniforme, volto ad evitare applicazioni restrittive o extra-regolamentari;*

DELIBERA il seguente atto di indirizzo

Art. 1 — Conferimento dell’incarico anche in caso di prestazione parziale

Il conferimento dell’incarico di tutorato ex art. 13 L. 341/1990 deve essere garantito al vincitore della procedura selettiva anche nel caso in cui, per ragioni legate al proprio status accademico o professionale, egli possa svolgere un numero di ore inferiore rispetto al massimale indicato nel bando. Il conferimento non deve essere subordinato alla preventiva garanzia di completamento dell’intero monte orario disponibile. Gli Uffici sono tenuti a procedere al conferimento dell’incarico, salvo motivato provvedimento fondato unicamente su cause previste da norme o regolamenti.

Art. 2 — Rendicontazione delle ore effettivamente svolte

La quantificazione, il controllo e la certificazione delle ore svolte sono demandati al docente responsabile dell’insegnamento o dell’attività didattica, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

La remunerazione è corrisposta esclusivamente sulle ore effettivamente rendicontate.

Art. 3 — Assenza di obbligo di completamento del monte ore

Il monte ore indicato nei bandi rappresenta un tetto massimo finanziabile e non costituisce un obbligo minimo né un requisito vincolante ai fini del conferimento.

La mancata possibilità di raggiungere il monte orario massimo non costituisce motivo legittimo di diniego dell’incarico.

Art. 4 — Efficacia

La presente disposizione ha efficacia immediata ed è vincolante per tutti gli Uffici competenti in materia di tutorato”.